Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 2 maggio 1928 - Anno VI — Numero 103

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

ORDINI CAVALLERESCHI

Nomina di un consigliere nel Reale Ordine Civile di Savoia.

S. M. il Re, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha firmato, nell'udienza del 26 aprile 1928-VI, il decreto col quale è nominato consigliere dello stesso Ordine il cav. Salvatore Di Giacomo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

24ª Esposizione-fiera equina, in Asti.

Con decreto 11 aprile 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1928-VI, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 59, il podestà di Asti è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la 24ª Esposizione-fiera equina che avrà luogo in Asti dal 28 aprile al 6 maggio 1928-VI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1297.**

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. **848.**

Approvazione della convenzione 24 febbraio 1928 per la concessione del completamento da Mori a Rovereto e dell'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 1926, n. 757, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visti i decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1829, e 13 gennaio 1927, n. 106;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 febbraio 1928-VI - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, e i rappresentanti della « Società Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva » per la concessione del completamento da Mori a Rovereto e dell'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 238. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1298.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 857.

Validità e cambio dei francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40 soprastampati rispettivamente col valore di cent. 15 e 35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1411, che autorizza, in via provvisoria, la soprastampa dei francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40, rispettivamente col valore di cent. 15 e 35;
Visti i Regi decreti 22 settembre 1927, n. 1887, 18 dicembre 1927, n. 2566, e 26 gennaio 1928, n. 137, che autorizzano l'emissione e stabiliscono le caratteristiche tecniche dei francobolli per la posta pneumatica da cent. 15 e 35;
Riconosciuto, pertanto, opportuno di stabilire i termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40 soprastampati, rispettivamente, col valore di cent. 15 e 35;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40 soprastampati, rispettivamente, col valore di cent. 15 e 35 sono dichiarati fuori corso di validità dal 1° luglio 1928 e dalla data stessa sono ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, per la durata di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 1. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1299.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 853.

Delimitazione del confine fra le provincie di Pavia e di Piacenza e fra i comuni di Ruino e Trebecco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 dicembre 1926, n. 2246;
Veduta la deliberazione d'urgenza in data 17 settembre 1927 della Deputazione provinciale di Piacenza, quella in data 22 ottobre 1927 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Pavia, nonchè le deliberazioni 24 settembre 1927 del podestà di Ruino e 6 ottobre 1927 del podestà di Trebecco, con le quali è stato approvato il progetto per la delimitazione del confine fra le due Provincie ed i Comuni anzidetti in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 2 della legge sopra citata;
Veduti i pareri favorevoli espressi su detto progetto dalle Giunte provinciali amministrative di Pavia e Piacenza rispettivamente nelle adunanze del 1° dicembre 1927 e 18 gennaio 1928;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra le provincie di Pavia e Piacenza e, rispettivamente, fra i comuni di Ruino e Trebecco è stabilito in conformità del progetto surrichiamato che, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 243. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1300.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 692.

Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 692. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 1,000,000 disposto a suo favore dal cav. Luigi Allocchio fu Alberto, da intitolarsi « Fondazione Luigi Allocchio », per il conferimento di premi quadriennali per l'incremento degli studi e per il perfezionamento della tecnica dell'alimentazione delle bovine da latte e dell'utilizzazione dei cascami del latte. Col decreto medesimo viene approvato lo statuto di tale Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1928 *Anno VI*

Numero di pubblicazione **1301.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. **690.**

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel comune di Campochiesa (Savona).

N. 690. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio del comune di Campochiesa (provincia di Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione **1302.**

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. **733.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospizio Maria De Peppo-Serena », in Lucera.

N. 733. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospizio Maria De Peppo-Serena », in Lucera, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione **1303.**

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **734.**

Approvazione dello statuto della Colonia elioterapica fascista « Benito Mussolini », in Campo San Martino.

N. 734. R. decreto 15 marzo 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Colonia elioterapica fascista « Benito Mussolini », con sede in Campo San Martino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione **1304.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. **735.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Pio istituto Cappa », in Mortara.

N. 735. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Pio istituto Cappa », con sede in Mortara, viene eretta in ente morale con amministrazione provvisoria e con riserva di approvarne lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 15 marzo 1928.

Nomina del Regio commissario della Regia stazione di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 434, relativa alla istituzione in Acireale di una Stazione di agrumicoltura e frutticoltura, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 25 novembre 1908, n. 767;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, concernente le norme relative allo stato giuridico del personale e al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali;

Considerato che il Comitato amministrativo della Stazione predetta è decaduto dall'ufficio per compiuto triennio il 31 dicembre 1927;

Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento amministrativo della Stazione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 4 febbraio 1928, e fino a quando non sarà provveduto alla costituzione del Comitato amministrativo della Regia stazione di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale, il prof. comm. Luigi Savastano è nominato commissario Regio per l'amministrazione della Stazione suddetta.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928.

Radiazione del corso d'acqua Cavo o Seriola Belleguarda dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1913, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo al registro n. 145, foglio n. 187, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia in cui al n. 217 trovasi iscritto il corso d'acqua denominato Cavo o Seriola Belleguarda;

Vista la sentenza 15 gennaio-5 maggio 1927 del Regio tribunale delle acque pubbliche di Milano, nella causa promossa dal comune di Ghedi contro i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, per la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia del corso d'acqua predetto;

Ritenuto che il Tribunale delle acque pubbliche di Milano, con la citata sentenza, dichiara che il corso d'acqua denominato Cavo o Seriola Belleguarda non ha carattere demaniale e quindi non può essere compreso nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Vista la nota 27 febbraio 1928, n. 1240, della Regia avvocatura erariale distrettuale di Milano, da cui risulta che la sentenza è passata in giudicato;

Ritenuto che pertanto si rende necessario provvedere alla radiazione del Cavo o Seriola Belleguarda dal suddetto elenco delle acque pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il corso d'acqua denominato Cavo o Seriola Belleguarda, già inscritto al n. 217 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, approvato col R. decreto 19 giugno 1913, sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.
Determinazione di condizioni generali per i contratti di assicurazioni grandine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il verbale 22 marzo 1928, concernente gli accordi tra la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, allo scopo di stabilire alcune condizioni generali per i contratti di assicurazioni contro la grandine;

Visto l'art. 31, in relazione agli articoli 18 e 21 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ed i decreti-legge 24 settembre 1923, n. 2272, 5 aprile 1925, n. 440, e 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 48, in relazione all'art. 19 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Determina:

Le annesse condizioni generali per l'assicurazione contro la grandine, concordate tra la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, sono rese esecutive. Ad esse debbono uniformarsi i contratti di assicurazione.

Roma, addì, 20 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Condizioni generali obbligatorie di polizza per l'assicurazione contro i danni della grandine.

I. — Il contratto di assicurazione può essere stipulato per la durata di un anno o per un determinato numero di anni.

In quest'ultimo caso, la durata poliennale dovrà risultare da una separata e ben distinta dichiarazione inserita nella polizza, firmata dall'assicurato e controfirmata dalla società assicuratrice.

Il contratto, giunto al termine della sua durata, non è rinnovabile se non per espressa volontà dell'assicurato e della società. Sono vietate le disposizioni di statuti o di polizza e tutte le altre pattuizioni che abbiano comunque per effetto di prolungare tacitamente la durata del contratto o di subordinarla al verificarsi di sinistri o ad altre circostanze.

II. — L'assicurazione è stipulata con la condizione della franchigia obbligatoria in caso di sinistro, nelle misure seguenti:

a) dell'8 per cento per il tabacco, le cucurbitacee e la frutta;

b) del 6 per cento per la canapa, il granoturco, il pomodoro, il seme di barbabietole, il ricino e l'uva;

c) del 4 per cento per tutti gli altri prodotti.

Per i danni superiori a tali aliquote, viene risarcita soltanto l'eccedenza.

Le società non possono concedere riduzioni od esenzioni della franchigia in alcun caso, neppure mediante aumento di premio.

III. — Nella polizza deve figurare esclusivamente il premio, una unica addizionale e la tassa governativa; ed eventualmente gli interessi sulla cambiale ed il soprapremio per esonero dalle spese di perizia.

IV. — La liquidazione dei sinistri avviene in base ai prezzi fissati in polizza per i singoli prodotti.

V. — La scadenza del rischio normale ha luogo alla maturazione del prodotto e non oltre il:

10 giugno per il ravettone;

20 giugno per la foglia di gelso, ma non oltre il termine della campagna bacologica;

15 luglio per i semi di trigonella, il fieno greco, il lino, la linosa e i lupini;

31 luglio per l'avena, le fave, il frumento, l'orzo, la segala, la spelta e la veccia;

31 agosto per la canapa;

15 settembre per i semi di erba medica, il trifoglio e la sulla;

31 ottobre per tutti gli altri prodotti.

VI. — La scadenza del rischio potrà essere protratta senza soprapremio oltre le date indicate al punto V, su richiesta dell'assicurato, fatta all'atto della stipulazione del contratto, per quelle zone ove il ciclo vegetativo si protragga normalmente oltre le date stesse; con soprapremio, quando la protrazione sia richiesta in corso di assicurazione per fatti eccezionali e non prevedibili.

In ogni caso s'intende che il rischio scade dopo cinque giorni dal taglio della pianta coltivata e assicurata, ma non mai oltre le date di cui al punto V.

VII. — Verificandosi sopra uno o più appezzamenti assicurati la distruzione totale o per lo meno del terzo dei prodotti per infortuni diversi da quelli della grandine, l'assicurato — semprechè la domanda sia fatta almeno quindici giorni prima dell'epoca della raccolta — ha diritto allo storno del contratto per detti appezzamenti ed al rimborso del premio, computato proporzionalmente dal giorno della presentazione della domanda scritta fino alla data presumibile di cessazione del rischio relativo al prodotto pel quale viene chiesto lo storno.

VIII. — In caso di danni gravissimi o totali al prodotto assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà fatto senza deduzione per le risparmiate spese di raccolta.

IX. — Le percentuali di danni in caso di grandinate successive debbono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente.

X. — Le spese di perizia non debbono superare il 7 per cento del danno liquidato ed in ogni caso non debbono superare complessivamente L. 1000, nè essere inferiori a L. 15.

XI. — La rilevazione del danno può essere fatta o in via amichevole fra le parti interessate o mediante perizie eseguite da uno o più periti rilevatori nominati dalla società i quali dovranno essere laureati in scienze agrarie, ingegneri, periti agrimensori o periti agrari legalmente autorizzati all'esercizio della loro professione o aventi titoli equipollenti;

e non potranno essere nè persone eccepite dalla legge, nè impiegati della società o di altre compagnie di assicurazione grandine.

XII. — La parte che non accetta la perizia, potrà chiedere una nuova perizia. Questa sarà eseguita da un collegio di periti aventi i requisiti di cui al punto XI, nominati: uno dalla compagnia, uno dall'assicurato e il terzo scelto dai due nello speciale ruolo di periti, formato ogni due anni a questi effetti dal Consiglio provinciale dell'economia.

Nel caso che i due periti non si accordassero nella nomina del terzo, questa sarà deferita al presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale dovrà fare la scelta nel ruolo predetto.

La perizia d'appello non può essere impugnata; tosto compiuta diventa efficace ed irrevocabile.

XIII. — Il deposito massimo dell'assicurato che chiede la perizia d'appello sarà di L. 100.

XIV. — Se la differenza risultante dalla perizia d'appello fosse inferiore al 10 per cento in confronto della perizia impugnata, le spese per la perizia d'appello sarà a carico dell'appellante; se invece fosse superiore a detta percentuale sarà a carico della parte appellata.

XV. — Nel caso di imminenza di raccolto la rilevazione del danno deve essere fatta entro cinque giorni dalla denuncia del danno.

XVI. — Entro tre giorni dall'avvenuto sinistro l'assicurato deve avvisare, con regolare denuncia, l'agenzia che ha emesso la polizza.

XVII. — Il pagamento del danno deve essere effettuato non oltre trenta giorni dalla data del bollettino di campagna, se il premio è stato pagato in contanti, ed in ogni caso mai oltre i trenta giorni dalla scadenza normale del rischio, ammettendosi la compensazione tra l'ammontare delle cambiali e l'ammontare del danno.

XVIII. — Il foro competente sarà quello in cui ha sede l'agenzia che ha emesso la polizza.

Disposizioni transitorie.

XIX. — Entro il 15 aprile 1928, le compagnie che esercitano il ramo grandine dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale il modello di polizza adottata per l'anno 1928, modificato a norma delle condizioni precedenti. Entro la data stessa dovranno altresì comunicare al Ministero l'elenco dei periti di cui al punto XI.

XX. — Per i contratti in corso alla data di pubblicazione delle presenti condizioni, ferma restando la durata del contratto, le compagnie provvederanno a comunicare all'assicurato entro il 30 aprile 1928 le variazioni apportate alla polizza, a norma dei precedenti punti III a XVIII.

XXI. — La rinnovazione dei contratti con scadenza nell'anno 1928, stipulati anteriormente alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, avrà luogo soltanto in seguito ad espressa conferma delle parti.

La clausola di tacita rinnovazione eventualmente contenuta nei detti contratti è nulla.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Bellinzona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Bellinzona dipendente dal Regio consolato generale a Lugano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1928.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale di Bolzano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 23, ultimo comma, dello statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Bolzano, approvato con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2483;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. cav. Luigi Valenti a presidente della menzionata Unione provinciale da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E approvata la nomina dell'ing. cav. Luigi Valenti a presidente dell'Unione industriale della provincia di Bolzano.

Roma, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Gelsenkirchen.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Gelsenkirchen alle dipendenze del Regio consolato generale in Dusseldorf è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1928.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918 col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bologna;

Ritenuto che occorre iscrivere fra le acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bologna altri corsi d'acqua che pur presentando caratteri di pubblicità sono stati omessi dall'elenco principale;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e n. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bologna.

Il detto schema di elenco sarà pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ed annesso schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Bologna potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

NB. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Canale Torbido	Fossa Rangona	Crevalcore, Castelfranco, Bazzano	Tutta la parte che scorre in provincia o ne è confine. (Passa in provincia di Modena ove ha origine e vi figura nell'elenco).
2	Scolo Muzza o Fiuma	Fossa Zena	S. Agata, Castelfranco, Bazzano	Dallo sbocco alle origini.
3	Fossa Signora	Canale Cavamento Palata	Crevalcore, S. Agata	Id. id.
4	Canale Cavamento Palata	Fiume Panaro	Crevalcore	Dal confine con la provincia di Modena all'incontro della fossa Rangona con la fossa Signora.
5	Scolo Lorgana	Canale della Botte	Baricella, Malalbergo, Bentivoglio, Minerbio, Castelmaggiore	Dallo sbocco alle origini.
6	Scolo Fiumicello	Canale della Botte	Baricella, Minerbio	Id. id.

Visto, *il Ministro*: GIURIATI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda presentata dal sig. Peressin Ermenegildo di Genoveffa, nato a Viscone il 25 gennaio 1874, residente nel comune di Chiopris Viscone, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e per i propri figli, la riduzione del proprio cognome in quello di « Peressini »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa all'albo del comune di Chiopris Viscone ed in quello di questa Prefettura;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero della giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il cognome del sig. Peressin Ermenegildo è ridotto nella forma italiana di « Peressini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i di lui figli maggiorenni e minorenni:

1. Peressin Maria, nata a Viscone il 28 maggio 1903;
2. Peressin Ugo, nato a Viscone il 26 novembre 1905;
3. Peressin Clelia, nata a Viscone il 18 gennaio 1909;
4. Peressin Erminio, nato a Viscone il 19 dicembre 1910;
5. Peressin Tullio, nato a Viscone il 4 marzo 1923.

La riduzione del cognome anzidetto sarà poi annotata anche in margine all'atto di matrimonio della moglie del Peressin Ermenegildo, signora Bandolin Maddalena fu Francesco e fu Orsola Venuti, nata a Cormons il 2 febbraio 1882.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal podestà di Chiopris Viscone al richiedente nonchè ai suoi figli maggiori.

Spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 2° e 5° delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Udine, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Ivancic fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 giugno 1879 e residente a Trieste, via Molin a Vento, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Degiovanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Ivancic è ridotto in « Degiovanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Ivancic nata Chenda di Giovanni, nata il 23 aprile 1881, moglie;
2. Tullio di Eugenio, nato il 23 maggio 1911, figlio;
3. Licia di Eugenio, nata l'8 febbraio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Intihar di Francesco, nato a Trieste il 6 giugno 1876 e residente a Trieste, Cologna in Monte, n. 293, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Inticari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Intihar è ridotto in « Inticari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Intihar nata Niggis di Francesco, nata il 27 luglio 1876, moglie;
2. Carmela di Francesco, nata il 12 aprile 1904, figlia;
3. Evelina di Francesco, nata il 5 giugno 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raoul Hildwein fu Venceslao, nato a Vienna il 20 novembre 1874 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ilvani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raoul Hildwein è ridotto in « Ilvani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gisella Hildwein nata Weiss fu Michele, nata il 19 novembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Hocevar di Pietro, nato a Trieste il 3 luglio 1881 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich, n. 14, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Hocevar è ridotto in « Coceani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Hocevar nata Mazzucato di Vittorio, nata il 29 agosto 1894, moglie;
2. Eugenio di Eugenio, nato il 25 ottobre 1912, figlio;
3. Lucia di Eugenio, nata il 9 marzo 1914, figlia;
4. Aldo di Eugenio, nato il 12 febbraio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Babic è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Andrea, figlio del fu Domenico e della fu Giovanna Bordon, nato a Villa Decani il 2 dicembre 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Brajnik fu Giovanni e fu Giacomina Bertok, nata a Capodistria il 17 marzo 1859, ed al figlio Antonio, nato a Villa Decani il 12 maggio 1891; alla nuora (moglie di Antonio) Orsola Jakomin di Giovanni e di Orsola Kavrecic, nata a Villa Decani il 21 dicembre 1891; ed al nipote Romano, di Antonio e di Orsola Jakomin, nato a Villa Decani il 18 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Babic è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Carlo, figlio di Andrea e di Maria Brajnik, nato a Villa Decani il 22 settembre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bordon di Giuseppe e di Antonia Mozebic, nata a Maresego il 24 aprile 1892, ed al figlio Enrico, nato a Villa Decani il 15 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Liberato Marinic fu Francesco, nato a Trieste il 7 settembre 1902 e residente a Trieste, via Vidali n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Liberato Marinic è ridotto in « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Mihalic fu Antonio, nato a Trieste il 10 marzo 1892 e residente a Trieste, via Giulia n. 96, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Mihalic è ridotto in « Michelini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Mihalic nata Peric di Giuseppe, nata il 6 ottobre 1892, moglie;
2. Bruno di Rodolfo, nato il 20 luglio 1919, figlio;
3. Lidia Nives di Rodolfo, nata il 29 ottobre 1920, figlia;
4. Mario di Rodolfo, nato il 24 giugno 1922, figlio;
5. Iolanda di Rodolfo, nata il 23 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Mosettig fu Giovanni, nato a Mostar il 2 giugno 1901 e residente a Trieste, via del Pesce n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cecilia Mosettig nata Covacich di Giuseppe, nata il 30 aprile 1924, moglie;
2. Sergio di Antonio, nato il 9 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pahor di Giuseppe, nato a Trieste il 17 giugno 1886 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pahor è ridotto in « Pacco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ersilia Pahor nata Kabler di Carlo, nata il 25 marzo 1886, moglie;
2. Maria di Giunseppe, nata il 20 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pfenghansl fu Francesco, nato a Trieste il 28 gennaio 1867 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Feganzelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richidente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pfeghansl è ridotto in « Feganzelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adriana Pfenghansl nata Umech di Bartolomeo, nata il 29 novembre 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Picinich di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 29 maggio 1893 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Picinich è ridotto in « Piccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Picinich nata Nicolich di Rodolfo, nata il 5 maggio 1897, moglie;
2. Aldo di Giovanni, nato il 19 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Retzbach di Carlo, nato a Inzersdorf (Vienna) il 19 marzo 1896 e residente a Trieste, via Bonomo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rivi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Retzbach è ridotto in « Rivi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Iolanda Retzbach nata Repich di Edoardo, nata il 29 giugno 1894, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 20 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Russ di Leopoldo, nato a Trieste il 3 marzo 1882 e residente a Trieste, Campo San Giacomo n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Russo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Russ è ridotto in « Russo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernesta Russ nata Giordani di Giuseppe, nata il 19 gennaio 1882, moglie.
2. Leopoldo di Leopoldo, nato il 16 ottobre 1908, figlio;
3. Giuseppe di Leopoldo, nato il 7 maggio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvano Sedmak di Enrico, nato a Trieste il 21 marzo 1898 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvano Sedmak è ridotto in « Semani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia Sedmak nata Cupez fu Giovanni, nata il 4 giugno 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Stibel fu Luigi, nato a Trieste il 1° febbraio 1879 e residente a Trieste, via Tor S. Lorenzo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stibelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Stibel è ridotto in « Stibelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irene Stibel nata Centassi fu Giovanni Battista, nata il 23 ottobre 1885, moglie;
2. Giuliano di Carlo, nato il 30 maggio 1918, figlio;
3. Sergia di Carlo, nata il 23 ottobre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Gallessich di Giovanni, nato a Zara il 26 agosto 1878 e residente a Zara, compreso nella suddetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i suoi familiari e precisamente:

1. Giuseppina Gallessich, nata Babich, nata a Zara il 2 aprile 1882, moglie;
2. Emilio Gallessich, nato a Zara il 13 agosto 1920;
3. Alice Gallessich, nata a Zara l'11 febbraio 1922.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato sig. Egidio Gallessich nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Gallessich di Giovanni, nato a Zara il 1° ottobre 1874 e residente a Zara, compreso nella predetta domanda è ridotto in « Gallessi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato sig. Natale Gallessi nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 6 aprile 1927 presentata dal sig. Ondertoller Alberto per la riduzione del suo cognome in quello di « Battisti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Ondertoller Alberto, figlio di Matteo e di Emilia Battisti, nato a Besenello il 16 ottobre 1893, è ridotto nella forma italiana di « Battisti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Zandron Ida nata Rizzardi di Davide, nata il 13 agosto 1900, moglie;
2. Tosca di Alberto, nata il 22 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: Umberto Ricci.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 6 luglio 1927 presentata dal sig. Klauser Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Chiusi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Klauser Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giuseppina Gschnell, nato a Caldaro il 17 aprile 1898, è ridotto nella forma italiana di « Chiusi », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: Umberto Ricci.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 6 aprile 1927 presentata dal sig. Gadler Umberto per la riduzione del suo cognome in quello di « Calderini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Gadler Umberto, figlio di Antonio e della fu Anna Fremorelli, nato a Pergine l'8 luglio 1900, è ridotto nella forma italiana di « Calderini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 21 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 1° maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.71	Belgrado	33.45
Svizzera	365.82	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.615	Albania (Franco oro)	364.70
Olanda	7.655	Norvegia	5.07
Spagna	316.23	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.00
Berlino (Marco oro)	4.542	Polonia (Sloty)	212.75
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.08
Praga	56.275	Rendita 3,50 %	75.65
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.175
New York	18.983	Littorio 5 %	87.15
Dollaro Canadese	18.965	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.30
Oro	366.28		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a tre posti di professore straordinario di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento della istruzione agraria media;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Viste le note in data 10 ottobre 1927, n. 116317, e 29 febbraio 1928, n. 102914, con le quali il Ministro per le finanze autorizza l'apertura del concorso per sei posti di professore straordinario nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, due dei quali sono già stati messi a concorso per l'insegnamento della matematica applicata, agrimensura e disegno nelle scuole stesse;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, a tre posti di professore straordinario di chimica generale, agraria e tecnologica, ed industrie agrarie nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con la qualifica di insegnanti straordinari e collocati nel grado 10° del gruppo *A* con lo stipendio iniziale di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100 e l'indennità caro-viveri, se ammogliati.

Dopo un triennio di lodevole prova saranno promossi ordinari e collocati al grado 9° del gruppo *A* ed avranno lo sviluppo di carriera fino al grado 7°, secondo le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3 diretta al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, dovrà pervenire al Ministero stesso entro un mese dalla data della prima pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età alla data di scadenza del concorso. Detto limite è elevato a 40 anni per coloro i quali prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma o laurea in scienze agrarie od in chimica, in originale oppure in copia, rilasciata in forma autentica;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma o di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse. Le pubblicazioni dovranno essere possibilmente presentate almeno in triplice esemplare;

n) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1925, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda coprano posti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), debbono produrre l'attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio. Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, da almeno un triennio.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e consisteranno:

1° in una prova scritta su argomenti compresi negli allegati programmi;

2° due prove pratiche: analisi qualitativa di un miscuglio di almeno 4 basi e 4 acidi; analisi di un prodotto agrario;

3° una prova orale, sui detti programmi e sulle prove pratiche eseguite;

4° lezione pubblica su argomenti dei programmi anzidetti.

In attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, la Commissione giudicatrice osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, e successive aggiunte e varianti, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso a tre posti di professore straordinario di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA.

Miscugli e combinazioni; corpi semplici e corpi composti - Leggi delle combinazioni - Ipotesi atomica.

Leggi generali dei gas - Teoria cinetica dei gas - Equazione di Van der Waals - Liquefazione dei gas - Legge di Gay Lussac sui volumi - Ipotesi di Avogadro.

Teoria delle soluzioni diluite - Determinazione dei pesi molecolari e scelta degli atomici - Densità di vapore - Dissociazione molecolare.

I colloidi - Soluzioni colloidali e gelatine - Numero di Avogadro.

Corpi amorfi e cristallini - Isomorfismo e legge di Mitscherlich - Soluzioni solide - Legge di Dulong e Petit.

Metalli e metalloidi - Ossidi e anidridi - Acidi e basi - Sali neutri, acidi e basici - Valenza.

Termochimica: Leggi principali.

Legge dell'azione di massa - Equilibri chimici - Principio dell'equilibrio mobile di Le Chatellier - Regola delle fasi.

Elettrochimica - Leggi di Faraday - Conducibilità elettrolitica e teoria di Arrhenius - Applicazioni della teoria elettrolitica - Idrolisi.

Sistema periodico degli elementi.

Ossigeno - Idrogeno - Acqua - Acqua ossigenata - Ozono.

Cloro - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Bromo, iodio e loro composti principali - Fluoro e acido fluoridrico.

Solfo - Idrogeno solforato - Principali composti ossigenati dello zolfo.

Azoto - Aria - Separazione dell'ossigeno e dell'azoto dell'aria - Fissazione dell'azoto atmosferico - Ammoniaca - Sali di ammonio - Composti ossigenati dell'azoto.

Fosforo - Composti ossigenati e idrogenati - Arsenico e composti principali - Antimonio e bismuto.

Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica - Solfuro di carbonio - Idrocarburi - Combustibili solidi, liquidi e gassosi - Silicio - Anidride silicica e silicati - Vetri - Stagno e piombo - Loro leghe e composti principali.

Sodio e potassio - Idrati, carbonati e bicarbonati - Preparazione industriale degli alcali - Cloruri, nitrati, solfati e solfuri.

Calcio - Ossido - Idrato - Carbonato - Bicarbonato - Solfato - Altri sali.

Magnesio - Ossido e sali principali - Zinco e mercurio - Sali principali.

Boro - Acido borico e borati - Alluminio - Ossido, idrato e sali principali - Cenni sulle terre rare - Cromo, magnese, molibdeno e loro composti principali.

Ferro - Siderurgia - Composti ferrosi e ferrici più importanti - Nichel e cobalto - Loro composti principali - Platino e metalli del suo gruppo (cenni).

Argento - Sali e leghe principali - Reazioni fotochimiche - Rame - Sue leghe - Solfato di rame - Oro.

Elementi radioattivi - Isotopi - Numeri atomici - Teorie sulla costituzione dell'atomo.

CHIMICA ORGANICA.

Analisi elementare - Costituzione dei composti organici - Isomeria - Isomeria ottica - Formole di struttura.

Idrocarburi saturi e non saturi - Metano e omologhi - Petroli - Acetilene e carburi.

Derivati alogenati degli idrocarburi - Cloruri di metile e di etile - Cloroformio - Iodoformio.

Alcooli monovalenti saturi - Alcool metilico e distillazione secca del legno - Alcool etilico e fermentazione alcoolica - Alcooli superiori - Alcooli non saturi.

Eteri ossidi, particolarmente etere etilico - Eteri degli acidi inorganici cogli alcooli monovalenti - Ammina - Composti fosforati.

Aldeidi e chetoni - Formaldeide - Aldeide acetica - Acetone.

Acidi grassi saturi - Acido formico - Acido acetico - Fermentazione acetica - Derivati degli acidi (cloroanadridi, anidridi, amidi, ecc.).

Eteri composti - Acidi non saturi - Acidi grassi superiori (ac. palmitico, stearico, oleico) - Amminoacidi - Glicocolla asparagina.

Glicoli - Glicerina - Nitroglicerina e dinamide - Alcooli polivalenti.

Grassi naturali - Costituzione - Saponificazione - Derivati industriali dei grassi.

Acidi bivalenti - Acido ossalico - Acido malonico - Acidi polivalenti - Acidi bibasici non saturi.

Ossiacidi - Acido lattico - Acido malico - Acido tartarico - Acido citrico - Aldoacidi e acidi chetonici - Etere acetacetico.

Idrati di carbonio - Generalità - Pentosi - Esosi - Monosaccaridi - Glucosio, fruttorio - Disaccardi - Saccarosio, maltosio, lattosio, polisaccardi, amido, amilosio, amilodestrine, glicogeno, inulina - Pectine e gomme - Cellulosa, emicellulosa, pentosani, lignina - Nitrocellulosa, collodio, seta artificiale.

Acido cianidrico e derivati - Acido solfocianico e derivati - Eteri, cloruri e ammidi dell'acido carbonico - Urea - Guanidina - Creatina - Derivati della urina - Acido urico.

Serie aromatica - Generalità - Costituzione e isomerie - Benzolo eomologhi - Gas illuminante - Catrame - Fenoli monovalenti - Acido fenico - Fenoli bi e trivalenti - Chinoni - Nitro derivati degli idrocarburi - Amine aromatiche - Anilina - Azo e diazocomposti.

Alcooli; aldeidi e acidi aromatici - Acido benzoico - Ossiacidi - Acido salicilico, acido gallico, tannini.

Naftalina e derivati - Antracene e derivati - Difenilmetano, benzodenone e derivati - Trifenilmetano e derivati - Materie coloranti.

Idroderivati aromatici naturali - Chinite, inosite, ecc. - Terpeni e canfore - Essenza di trementina.

Glucosidi.

Composti eterodiclici - Furano - Tiofene, pirrolo - Gliossalina - Diazine - Pirone - Materie coloranti delle foglie, dei fiori e delle frutta - Piridina e chinolina.

Alcaloidi naturali - Descrizione degli alcaloidi più importanti - Sostanze proteiche - Generalità - Proteine - Proteidi - Prodotti di demolizione - Albuminosi e peptoni.

CHIMICA AGRARIA.

Scopo e suddivisione della chimica agraria.

Elementi essenziali per la vita delle piante verdi - Luce - Temperatura - Acqua - Elementi chimici essenziali - Teoria minerale - Ceneri delle piante - Colture in soluzione acquosa - Relazioni reciproche fra piante, aria e terreno.

TERRENO AGRARIO.

Ufficio del terreno agrario per lo sviluppo della pianta - Origine e formazione del terreno - Rocce e minerali più importanti - Diffusione di essi nella crosta terrestre - Proporzioni degli elementi chimici più importanti nella crosta terrestre - Disfacimento, disgregazione e decomposizione delle rocce - Terreni autoctomi e di trasporto.

Struttura, costituzione e composizione del terreno - Proprietà fisiche del terreno - Costituenti - Acqua - Sabbia ed argilla - Calcare - Sostanza organica - Sua decomposizione - Humus - Ciclo del carbonio nel terreno - Effetti benefici e dannosi della sostanza organica - Proprietà colloidali del terreno - Potere assorbente - Suo meccanismo - Capacità del terreno per l'acqua.

Tipi di terreno - Sabbiosi - Limosi - Argillosi - Calcarei - Umiferi - Torbosi - Colture adatte ed inadatte per i vari terreni.

Alimenti forniti dal terreno alla pianta - Materiali alimentari assimilabili e non assimilabili - Composti fosfatici e potassici - Composti azotati - Ciclo dell'azoto nel terreno - Ammonificazione - Nitrificazione - Fissazione dell'azoto - Denitrificazione - Perdita di sostanze alimentari con l'acqua di drenaggio - Quantità di alimenti asportati dalle colture - Eventuale esaurimento delle sostanze alimentari.

Condizioni biologiche del terreno - Dotazione di acqua e di aria - Temperatura - Dotazione di alimenti - Microrganismi del terreno - Specie utili e dannose - Numero e variazione dei microrganismi - Sterilizzazione parziale del terreno - Inoculazione di microrganismi utili - Altri organismi del terreno: funghi, protozoi.

Reazione del terreno - Terreni acidi, neutri, alcalini - Effetti della somministrazione di calce - Tolleranza delle diverse piante all'acidità e alcalinità - Sali venefici - Eccesso di sali solubili - Tossine.

Fertilità e sterilità - Relazione con la costituzione e composizione del terreno.

Interpretazione dei risultati dell'analisi meccanica, fisico-chimica e chimica del terreno.

CHIMICA VEGETALE.

Costituenti chimici e principi immediati delle piante.

Acqua. — Sue funzioni nella pianta - Contenuto in acqua delle diverse specie di piante e dei vari organi e tessuti di esse - Assorbimento dell'acqua per le radici - Traspirazione.

Carboidrati. — Zuccheri - Diffusione e funzioni - Monosaccaridi, arabinosio, glucosio e levulosio - Disaccaridi; saccarosio, maltosio - Polisaccaridi - Gruppo dell'amido - Diffusione e funzioni - Amidi - Amilodestrine - Inulina - Pectina e gomme - Gruppo delle cellulose - Diffusione e funzioni - Emicellulose - Pentosani - Cellulosa vera - Lignina.

Carboacidi. — Diffusione e funzione - Acido formico - Acido ossalico - Acido malico - Acidi tartarici - Acido citrico.

Grassi. — Diffusione e funzione - Grassi solidi e liquidi - Cere - Sostanze tanniche - Glucosidi - Terpeni e canfore - Fitosterine e carotine - Resine.

Sostanze azotate. — Amminoacidi - Sostanze proteiche - Diffusione e funzioni - Alcaloidi - Lecitine - Diffusione e funzioni.

Sostanze coloranti. — Clorofilla - Proprietà ottiche - Composizione - Clorofilla cristallizzata - Xantofilla - Antociani.

Sostanze minerali. — Contenuto e composizione delle ceneri di vari organi delle piante e delle diverse piante - Componenti delle ceneri.

I processi chimico-biologici nel corpo vegetale.

Assimilazione ed elaborazione del carbonio. — Aria atmosferica. Sua composizione nei rapporti colla nutrizione delle piante - Origine dell'acido carbonico nell'aria - Respirazione delle piante - Piante verdi ed eziolate - Funzione clorofilliana - Intensità del fenomeno - Influenza della luce, della temperatura, della quantità di anidride carbonica presente - Relazione fra le bande di assorbimento della clorofilla ed il fenomeno dell'assimilazione - Ipotesi circa i composti primi dell'assimilazione.

Assimilazione ed elaborazione dell'azoto. — Utilizzazione dei nitrati, dei nitriti, dell'ammoniaca e dei suoi derivati organici - Sintesi delle sostanze proteiche.

Assimilazione delle sostanze minerali. — Osmosi - Pressione osmotica - Diffusione - Permeabilità della membrana protoplasmatica - Assorbimento radicale - Pressione radicale - Pianto primaverile della vite - Generalità sulla funzione biologica dei singoli elementi minerali: zolfo, fosforo, silicio, potassio, sodio, calcio, magnesio, ferro.

Enzimi vegetali. — Idrolizzanti invertasi, maltasi, amilasi, lipasi, emulsina - Enzimi della fermentazione alcoolica, lattica, butirrica - Ossidasi e fermentazione acetica - Enzimi goagulanti - Meccanismo dell'azione enzimatica - Trasformazione e migrazione dei principi costitutivi nella pianta.

Fertilizzanti. — Fertilizzazione e teoria delle concimazioni - Effetto dei concimi azotati, potassici, fosfatici sullo sviluppo della pianta - Letame - Composizione; cause che la fanno variare - Metodi di conservazione e perdite che si verificano - Impiego e suoi effetti - Altri concimi organici - Pratica del sovescio.

Concimi chimici azotati. — Nitrato sodico, stato naturale, composizione - Nitrato potassico - Solfato ammonico, fabbricazione, composizione - Calciocianamide, fabbricazione, composizione - Nitrato di calcio e nitrato ammonico, composizione e fabbricazione - Concimi fisiologicamente acidi e basici - Scelta del concime azotato da impiegare e modo di impiego.

Concimi fosfatici. — Ossa - Fosfati minerali - Stato naturale, composizione e modo di impiego - Perfosfati e superfosfati - Fabbricazione, composizione - Scorie di defosforazione, fabbricazione e composizione - Scelta del concime fosfatico da impiegare e modo di impiego.

Concimi potassici. — Cloruro e solfato potassico - Stato naturale - Composizione - Cainite e carnallite - Ceneri vegetali e salino potassico - Rocce e minerali potassici - Leucite - Scelta del concime potassico e modo di impiego.

Ammendamenti calcarei. — Calce viva - Calce spenta, calcare, marne, gesso, concimi complementari e catalitici.

Specie e quantità dei concimi da impiegare - Condizioni di cui bisogna tener conto: deficienze del terreno, valore e natura della coltura - Rotazione - Prove di concimazione e precauzioni da osservare - Azioni secondarie delle concimazioni.

Mescolanza dei vari concimi ed incompatibilità - Commercio dei concimi - Valore commerciale ed agrario - Basi di vendita - Controllo della loro composizione e determinazioni da richiedere ai laboratori di analisi.

TECNOLOGIA E INDUSTRIE AGRARIE.

Industria dei concimi chimici.

Concimi fosfatici. — Materie prime - Ossa - Fosfati minerali - Fabbricazione dell'acido solforico - Preparazione dei perfosfati - Retrogradazione: composizione, analisi - Materie di defosforazione: fabbricazione, composizione e analisi.

Concimi azotati. — Nitrato di sodio: estrazione, composizione - Solfato ammonico: preparazione, composizione ed analisi - Utilizzazione dell'azoto atmosferico - Nitrato di calcio e nitrato di ammonio - Calcionamide: composizione e analisi.

Lavorazione dei residui animali.

Concimi potassici. — Cloruro e solfato potassico - Salino potassico - Leucite: estrazione, preparazione ed analisi.

Industria enologica.

La fermentazione in generale - Vendemmia - Preparazione del mosto - Composizione - Trattamenti e correzioni - Composizioni e analisi - Correzioni dei vini - Alterazioni - Malattie - I residui della vinificazione - Leggi e regolamenti sulla preparazione e commercio dei vini.

Cenni sull'industria della birra.

Cenni sull'industria dell'alcool.

Materie prime amidacee e zuccherine - Saccarificazione - Fermentazione - Distillazione - Rettificazione - Residui di distilleria Alcool industriale - Denaturazione.

Cenni sulla fabbricazione dell'aceto.

Industria del cremor tartaro e dell'acido tartarico.

Materie prime - Lavorazione - Rendimento - Analisi.

Cenni sull'industria della panificazione.

Industria lattiera e casearia.

Latte. — Composizione e proprietà - Alterazioni e adulterazioni - Analisi - Mungitura - Raccolta - Trasporto - Vari sistemi di conservazione.

Burro. — Preparazione, composizione e lavorazione della crema e del latte magro - Acidificazione spontanea con crema pastorizzata e con fermenti selezionati - Burrificazione - Vari tipi di zangole - Composizione del burro - Conservazione - Controllo - I surrogati del burro.

Formaggio. — Preparazione - Vari tipi di caglio - Presame - Principali tipi di formaggio e loro composizione - Maturazione dei formaggi - Salatura ed altri trattamenti - Difetti, alterazioni e malattie - Fermenti selezionati - Formaggi margarinati.

Altre lavorazioni industriali del latte - Latte condensato - Caseina - Lattosio - Latte in polvere - I residui dei caseifici - loro utilizzazione.

Oleificio.

La preparazione dell'olio di oliva - Raccolta, cernita, conservazione delle olive - Fabbricazione dell'olio - Locali - Frantoi - Torchi - Rendimenti - Conservazione.

Residui dell'oleificio - Sanse per l'estrazione, per mangime e per concime - Olii di semi - Metodi di estrazione - Olio di lino, di sesamo - Altri olii - Residui - Panelli - Analisi degli olii.

Industria dello zucchero di barbabietola.

Maturanza e raccolta - Conservazione e lavorazione delle radici - Preparazione del succo per diffusione - Lavorazione e separazione dello zucchero.

Fettuccie e polpe esaurite - Loro conservazione ed impiego - Lavorazione delle melasse (fermentazione, distillazione e preparazione di foraggi melassanti) - Acque di rifiuto - Analisi dei prodotti zuccherini.

Industria dell'amido e delle destrine.

Materie prime - Preparazione della fecola di patate - Preparazione dell'amido di mais e di riso - Preparazione della destrina.

Industria delle conserve alimentari.

La conserva di pomodoro - Lavorazione - Inscatolamento - Sterilizzazione - I residui e loro utilizzazione - Conserve di frutta e di legumi.

Estrazione delle essenze e dei profumi.

L'essenza di limone, di arancio, di bergamotto e loro estrazione - Le essenze dai fiori e metodi di estrazione.

Industria dell'acido citrico.

Materie prime - Agrocotto e citrati - Preparazione dell'acido citrico - Rendimenti.

Analisi delle terre e dei foraggi.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.